



CHE APPROVA L'ANNESSO TESTO UNICO DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE

Art. 141

Testo unico, art. 41

Per la elezione del sindaco si osservano le norme seguenti:

Quando per la elezione non sia stata indetta una convocazione straordinaria del Consiglio, la elezione deve essere posta all'ordine del giorno non più tardi della prima tornata della prima sessione, che ha luogo dopo la vacanza dell'ufficio di sindaco.

L'elezione non è valida se non è fatta con l'intervento di due terzi dei consiglieri assegnati al Comune ed a maggioranza assoluta di voti.

Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto, nella seconda votazione, maggior numero di voti, ed è proclamato sindaco quello che ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti.

Quando nessun candidato abbia ottenuta la maggioranza assoluta sopra prescritta, l'elezione è rimandata ad altra adunanza da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procede a nuova votazione. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta ha luogo una votazione definitiva di ballottaggio ed è proclamato chi ha conseguito il maggior numero di voti.

Se dopo due convocazioni non si è ottenuta la presenza del numero dei consiglieri, di cui nel presente articolo, si procede alla votazione definitiva, qualunque sia il numero dei votanti.

La seduta, nella quale si procede alla elezione del sindaco, è presieduta dall'assessore anziano, se la Giunta municipale è in funzioni, altrimenti dal consigliere anziano.

Un esemplare del processo verbale della nomina del sindaco, e, a cura della Giunta municipale, trasmesso al prefetto e rispettivamente al sottoprefetto entro dieci giorni dalla sua data.

Il prefetto, con decreto motivato, annulla la nomina del sindaco quando l'eletto si trovi in uno dei casi stabiliti dall'art. 144.

Contro il decreto del prefetto può il Consiglio comunale o l'eletto ricorrere entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto al Governo del Re, il quale provvede con decreto

Reale, previo il parere del Consiglio di Stato.

Versione in vigore dal 4 luglio 1908 secondo Normattiva, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva l'annesso testo unico della legge comunale e provinciale
Estremi	Regio decreto 21 maggio 1908, n. 269
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 1908

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/che-approva-l-annesso-testo-unico-della-legge-comunale-e-provinciale/art-141-testo-unico-art-41/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it